

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008
— Tsakiris-Mallas/UAMI — Late Editions (exē)

(Causa T-96/06) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda del marchio figurativo comunitario exē — Marchio denominativo nazionale anteriore EXE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i prodotti e i contrassegni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 272/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tsakiris-Mallas AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. C. Samaras)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Late Editions Ltd (Leighton Buzzard, Bedfordshire, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 gennaio 2006, resa nel procedimento R 1127/2004-2, concernente un procedimento di opposizione tra la Late Editions Ltd e la Tsakiris-Mallas EPE (divenuta Tsakiris-Mallas AE).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Tsakiris-Mallas AE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 6.5.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008
— Italia/Commissione

(Causa T-181/06) ⁽¹⁾

(FEAOG — Sezione «garanzia» — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Ortofrutticoli — Prodotti lattiero-caseari — Seminativi — Sviluppo rurale — Inosservanza dei termini di pagamento)

(2008/C 272/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 124, pag. 21), nella parte in cui esclude alcune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori degli ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei seminativi, dello sviluppo rurale nonché in materia di termini di pagamento

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.